

Codice DB1412

D.D. 13 febbraio 2013, n. 362

**R.D. n. 523/1904 - Polizia idraulica - Pratica n. 2325 bis - Comune di RIVA VALDOBBIÀ (VC) - Istanza in sanatoria per il rilascio di nulla-osta idraulico e di concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado rimovibile in alveo del fiume Sesia in località Gabbio, a servizio di una pista per attività sportive invernali, in Comune di Riva Valdobbìa (VC).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Comune di Riva Valdobbìa a mantenere l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- dovranno essere predisposti, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue, segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua
- il Comune di Riva Valdobbìa dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera, per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità della popolazione, anche attuando l'interruzione del transito;
- il Comune di Riva Valdobbìa, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale sia verso i propri mezzi sia verso terzi, adottando apposite segnalazioni di divieto e strutture di sbarramento per evitare ogni rischio per il quale, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e del D. Lgs. 81/2008, dovrà effettuare le valutazioni previste dalla legge. In particolare, trattandosi di guado e che tale opera può comportare situazioni di rischio e pericolo per gli utenti, deve provvedere ad effettuare una valutazione del rischio e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si rendono necessari per la sicurezza e la pubblica incolumità
- l'opera in argomento essendo provvisoria avrà una durata di quattro mesi dal 01/12/2012 al 31/03/2013;
- l'opera dovrà essere rimossa entro il 01/04/2013 e i luoghi ripristinati a regola d'arte;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a

valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale in sanatoria da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli